



ASSOLOMBARDA

VERBALE DI ACCORDO ISOPENSIONE

(ex art. 4, commi da 1 a 7ter, Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.)

Addì, 14 febbraio 2025 in Milano

Tra

SPS Italy S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Fabiani n. 1, C.F. e P.IVA 03209090962, con sede legale (qui di seguito, anche "SPS" o l'"Azienda"), in persona di Mario Fiorentini e Damiano Baris assistita da Assolombarda nella persona di Marta Vallefucio

e

- | | | |
|--------------|------------------|--|
| - FEMCA CISL | nella persona di | Carmelo PRENNA (delegato da Scandurra) |
| - UILTEC UIL | nella persona di | Massimo MAGANI (delegato da Don) |
| - SLC CGIL | nella persona di | Stefano CARDINALI |
| - SLP CISL | nella persona di | Vito ROMANIELLO |
| - UILPOSTE | nelle persone di | Stefano ANGELINI e Luca PEZZOLO |

qui di seguito, collettivamente le "OO.SS."

- | | | |
|----------|------------------|-----------------------------------|
| - La RSA | nelle persone di | Daniele CAPILLO e Rocco CARADONNA |
|----------|------------------|-----------------------------------|

unitamente all'Azienda e alle OO.SS, le "Parti"

Premesso che

- SPS opera nel settore della gestione documentale e dei servizi postali in appalto;
- tale settore sta attraversando un periodo di profondo mutamento dovuto, in parte, ad una concorrenza sempre più aggressiva e, dall'altra parte, all'impiego di nuove e via via più avanzate tecnologie;
- in particolare, si prevede un'importante riduzione dei volumi dei servizi di postalizzazione tradizionale attualmente svolti in favore dei Clienti, con la conseguente necessità per l'Azienda di ripensare le proprie strategie di *business*, proponendo servizi che, grazie all'impiego di strumenti informatici e/o tecnologici più sofisticati ed innovativi, risultino maggiormente appetibili per la clientela attuale e potenziale;
- in tale contesto, l'Azienda ha già attivato delle iniziative di upskilling e reskilling del proprio personale le quali, tuttavia, non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi di mantenimento e, possibilmente, ampliamento delle quote di mercato perseguiti da SPS;
- SPS ha quindi rappresentato alle OO.SS. l'esigenza di approntare degli strumenti che consentano una rimodulazione del mix professionale ed il turn over aziendale sia attraverso l'ingresso di lavoratori con competenze professionali in linea con il nuovo modello di *business*, sia incentivando la flessibilità in uscita dei lavoratori più anziani;
- In riferimento ai due punti precedenti le Parti si incontreranno nel corso del 2025 per una condivisione delle strategie aziendali in tema di formazione e nuovi innesti di lavoratori stabilendo dei momenti di verifica;
- in particolare, l'Azienda si è dichiarata disponibile ad offrire l'accesso allo strumento previsto dall'art.



ASSOLOMBARDA

4, commi 1-7ter, della L. n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Isopensione") ai propri dipendenti in servizio presso tutte le Sedi che matureranno i requisiti pensionistici minimi per l'erogazione della pensione anticipata sino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 9 comma 5-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14;

- le OO.SS., a loro volta, hanno espresso parere favorevole in relazione all'utilizzo dello strumento dell'Isopensione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate;
- le Parti hanno quindi raggiunto un accordo, ai termini ed alle condizioni di seguito indicati.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo,

si conviene quanto segue

1. Al fine di agevolare l'uscita anticipata dei dipendenti vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (allo stato attuale, **41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini**), le Parti concordano sul ricorso all'Isopensione in favore di sino ad un massimo di **15 dipendenti di SPS** che manifesteranno il proprio interesse a valutare l'accesso a tale strumento sulla base di quanto di seguito meglio descritto.
2. L'adesione volontaria da parte dei dipendenti dovrà essere comunicata all'Azienda nel periodo compreso tra il **1 marzo 2025** ed il **31 di marzo 2025**, presentando alla Direzione HR il modulo di preadesione con delega ed apposito documento attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici necessari per fare ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione previsto dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, L. n. 92/2012 nelle tempistiche indicate ai successivi punti 4. e 5.
3. L'accoglimento delle richieste avverrà seguendo un criterio di priorità determinato dalla situazione di salute del dipendente e/o da quella dei propri familiari e successivamente sulla base della data e dell'ora della presentazione delle stesse. Tale adesione resta comunque subordinata al successivo completamento da parte dell'INPS delle verifiche dei requisiti individuali. Inoltre, l'Azienda si riserva di accettare le adesioni dei dipendenti interessati in base ad una valutazione delle proprie esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
4. Le uscite saranno attivate tutte nel corso del 2025 con ultima uscita, compatibilmente con l'espletamento delle procedure in capo all'INPS, **entro il 30 novembre 2025**.
5. L'accesso alla isopensione avrà quali destinatari esclusivamente i dipendenti che matureranno i requisiti minimi per la pensione anticipata entro i **5 anni** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro per un massimo di **15 dipendenti** e massimo **5 dipendenti** dei 15 potranno accedere al criterio dei **7 anni**.
6. In caso di validazione da parte dell'Istituto della sussistenza dei requisiti necessari per poter accedere all'Isopensione, SPS si impegna a corrispondere all'INPS, mensilmente, un importo corrispondente al trattamento di Isopensione che spetterebbe ai dipendenti interessati in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento di pensione anticipata, e comunque nei limiti di cui al precedente punto 5., nonché a versare all'Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi, e comunque nei limiti di cui al precedente punto 5.
7. Qualora nel corso di vigenza del presente accordo si verificassero cambiamenti della normativa previdenziale che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello, tempo per tempo, previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al D.L. n. 201/2011 a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermi restando i limiti di cui al precedente punto 5.



ASSOLOMBARDA

8. L'Azienda manifesta sin d'ora la propria disponibilità, senza oltrepassare il limite dei 7 anni di copertura - a sostenere l'eventuale maggior costo della prestazione di Isopensione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.
9. Le parti stabiliscono di incontrarsi, laddove si verificano variazioni normative di legge e previdenziali non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente accordo, al fine di valutare le possibili soluzioni in funzione delle modifiche avvenute.
10. L'Azienda, raccolte le adesioni di cui al punto 2. che precede, presenterà all'INPS la domanda di accesso, corredata, come stabilito dalla legge, dell'accordo sindacale e dell'elenco nominativo dei dipendenti interessati al piano di accompagnamento.
L'Istituto previdenziale provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.
11. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, l'Azienda comunicherà a ciascun dipendente interessato l'importo iniziale della prestazione e procederà a sottoscrivere con lo stesso un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex artt. 2113 cod. civ. e 410 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la rinuncia da parte del dipendente ad ogni pretesa o azione, giudiziale e/o extragiudiziale, a qualsivoglia titolo (legale, contrattuale o extracontrattuale) derivante o comunque connessa all'instaurazione, svolgimento e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stesso.
12. L'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.
13. A garanzia degli adempimenti di legge l'azienda rilascerà all'INPS la prevista fideiussione.
14. Per tutto quanto qui non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'art 4, commi da 1 a 7-ter, della L.92/2012 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

SPS Italy SpA

Mario Fiorentini

Damiano Baris

Assolombarda

Marta Vallefuoco

le OO.SS.

Carmelo PRENNA

Massimo MAGANI

Stefano CARDINALI

Vito ROMANIELLO

Luca PEZZOLO

Stefano ANGELINI

RSA

Daniele CAPILLO

Rocco CARADONNA